

NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI

(ART. 41, 4° COMMA, C.P.A.)

A TUTTI I CONTROINTERESSATI

ESTREMI DECRETO

In esecuzione del decreto n. 764/2025 del 9-12-2025 del Sig. Presidente della Quarta Sezione del Consiglio di Stato, che ha disposto la notifica per pubblici proclami del ricorso in appello iscritto al NRG 8505/2025, il sottoscritto Avv. Donatello Genovese, difensore degli appellanti, rende noto quanto segue.

AUTORITA' GIUDIZIARIA E NRG

Il ricorso in appello NRG 8505/2025, avverso la sentenza n. 17131/2025 del TAR del Lazio, Sezione Quarta Ter, notificato il 4-11-2025 e depositato il 5-11-2025, pende innanzi al Consiglio di Stato, Sezione Quarta, ed è in attesa della fissazione dell'udienza.

NOMINATIVI DELLE PARTI APPELLANTI

Il ricorso in appello è stato proposto dai Dottori Romina Al Mansour, Antonio Massimo Attinà, Valentina Avallone, Silvia Biancofiore, Valentina Buzzone, Erica Calabrò, Elena Capuano, Elisabetta Caradonna, Laura Carapezza, Luigi Castriota, Mara Letizia Catalano, Fabio Angelo Cicchetti, Pierluigi Corrado, Diego Cossu, Salvatore Costa, Ilaria Di Sabatino, Adriano Durante, Antonino Fazio, Valeria Ferraroni, Valentina Ferri, Eva Fiorini, Angela Fontana, Stefano Francocci, Pasquale Gerbasi, Silvia Germinali, Sonila Hodo, Carmelo Lazzaro, Francesca Legnazzi, Giacomo Leonello Leonelli, Fabio Lioy, Michele Porcelli, Michele Potenza, Claudia Prestipino, Carla Pusceddu, Andrea Ranaldi, Morena Rapolla, Serena Anna Romancino, Mario Romano, Roberto Rossi, Luca Ruggieri, Emanuele Ruotolo, Rudy Russo, Francesca Sabia, Michele Francesco Saggiomo, Giuseppe Salerno, Rosa Stompanato, Fabrizia Tonanzi, Lorenzo Trapani, Giuseppina

Trombetta, Morena Vaccaro, Luigi Valenti, Maria Verdiana Vartuli, Federica Volpe, Giuseppe Volzone, Oscar D'Avino, Fabrizio D'Andrea, Domenico Daniele, Francesca Danza, Silvia Desogus, Simona Maggio, Gaia Mariani, Angelo Marotta, Antonio Massaro, Patrizio Olivieri, Laura Passalacqua, Veronica Piras, Lucia Pischedda, Sergio Salvaggio, Raffaela Sapia, Rossella Scarmato, Sara Spaziani, rappresentati e difesi dall'Avv. Donatello Genovese, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia.

AMMINISTRAZIONI INTIMATE

Il ricorso in appello è stato proposto contro: 1) la Commissione per l'Attuazione del Progetto di Riqualificazione delle Pubbliche Amministrazioni (Ripam); 2) il Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste; 3) la Presidenza del Consiglio dei Ministri; 4) il Ministro per la Pubblica Amministrazione; 5) il Formmez Pa - Centro Servizi, Assistenza, Studi e Formazione per l'Ammodernamento delle P.A..

CONTROINTERESSATI

Il ricorso è stato proposto nei confronti dei controinteressati Francesca Maffei, Roberto Maria Caccia, Alessandra Marotta, Manuela Andreoli, Natale Bacino, Andrea Alerio, Giorgia Balletti, Rosario Graziano Basile, Marta Bigelli, Dario Calonzi, Gaetano Campisi, Guido Cannas, Luigi Carbone, Gianluca Ciafrè, Chiara Comisso, Valeria Conidi, Elena Littoria Corradi, Antonella Croce, Diana Crudo, Giovanni De Feo, Franco De Luca, Amelia De Maria, Daniele De Somma, Domenico Dell'Omo, Giorgia Di Cillo, Carmen Enina Fatica, Marta Ferrentino, Rosaria Fragni, Dario Frasconà, Germana Granata, Bruna Grasso, Roberta Maria Gravagno, Giacomo Guarera, Graziana Guerriero, Giuseppe Iodice, Edoardo L'Occaso, Valentina La Rosa, Carmelo Lia, Enrico Monaco, Valentina Moretti, Francesco Nardi, Alessio Orlandini, Riccardo Ottavi, Andrea Pagliai, Giovanni Antonio Puliga, Emilio Benedetto Randazzo, Claudia Rinaldi, Maria Chiara Rosa, Enrico Rotondo, Claudia Sanna, Dario Sidari, Alessandra Tocco, Lorenzo Trinci, Mario Urso, Grazia Vella, Roberta Vittorio.

ESTREMI DEI PROVVEDIMENTI IMPUGNATI

Il ricorso è stato proposto per ottenere la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Quarta Ter, n. 17131/2025, resa tra le parti, nonché l'annullamento, previe misure cautelari: 1) per quanto d'interesse, della delibera della Commissione RIPAM del 18-2-2025, pubblicata sul Portale INPA in data 27-2-2025, di riadozione ora per allora del bando del concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di n. 374 unità di personale non dirigenziale, a tempo pieno e indeterminato, da inquadrare nei ruoli del MASAF, nell'Area Funzionari, in diversi profili professionali, come successivamente modificato dalla delibera del 6 febbraio 2024 della Commissione RIPAM; 2) ove lesive, delle note del MASAF acquisite al prot. n. DFP-0088787-A-19/12/2024 e al prot. n. DFP-0011117-A-12/02/2025, menzionate nel provvedimento sub 1) e mai comunicate; 3) ove esistenti e lesive, delle graduatorie dei vincitori e degli idonei del predetto concorso, benché non pubblicate; 4) ove esistenti e lesivi, dei provvedimenti di validazione e/o di approvazione delle predette graduatorie; 5) ove esistenti e lesivi, dei provvedimenti di nomina e di immissione in servizio dei vincitori del concorso de quo; 6) ove esistenti e lesivi, di tutti i verbali, gli atti ed i provvedimenti posti in essere dalle Commissioni esaminatrici relativamente al concorso de quo; 7) ove esistenti e lesivi, degli atti di nomina delle Commissioni esaminatrici del concorso de quo; 8) di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, per quanto lesivo dell'interesse dei ricorrenti.

SUNTO DEI MOTIVI DI RICORSO

Col primo motivo di appello sono stati dedotti i seguenti errori in iudicando: “*Violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e 21-nonis della L. 7-8-1990 n. 241, dell'art. 97 Cost. e dell'art. 3 del DPR 487/1994. Eccesso di potere per illogicità, irragionevolezza, ingiustizia manifesta, sviamento dall'interesse pubblico e dalla causa tipica del potere esercitato*”, lamentando che, anche a voler ritenere che la delibera della Commissione RIPAM del 18-2-2025, di riadozione ora per allora del bando di concorso annullato del MASAF, abbia natura di provvedimento di conferma di quello

precedentemente annullato con le sentenze di appello nn. 9488 e 9489 del 2024, l'esercizio del potere di provvedere ora per allora non appare ammissibile e legittimo relativamente ad un bando di concorso annullato.

In primo luogo la conferma di un atto presuppone necessariamente che l'atto da confermare esista e sia produttivo di effetti: il che non è nel caso di specie, dato che il bando MASAD del 28-12-2023 è stato posto nel nulla per effetto delle sentenze nn. 9488 e 9489 del 2024 del Consiglio di Stato.

In secondo luogo il bando di concorso, per sua natura, deve logicamente e funzionalmente precedere e non può seguire la selezione concorsuale, trattandosi di un atto amministrativo generale col quale una pubblica amministrazione rende nota l'esistenza di una pubblica selezione concorsuale, invita chi possegga i requisiti da esso indicati alla sua partecipazione e scandisce e disciplina i vari momenti del suo svolgimento: sicché esso non può essere emanato a procedura selettiva in corso.

In terzo luogo il bando di concorso deve necessariamente avere il contenuto tipico previsto dall'art. 3 del DPR 487/1994, ossia: a) il termine di presentazione della domanda; b) i requisiti generali e particolari richiesti per l'assunzione; c) il numero e la tipologia delle prove previste, nonché la struttura delle prove stesse, le competenze oggetto di verifica, i punteggi attribuibili e il punteggio minimo richiesto per l'ammissione a eventuali successive fasi concorsuali e per il conseguimento dell'idoneità; d) i titoli stabiliti nel bando che danno luogo a precedenza o a preferenza a parità di punteggio; e) le percentuali dei posti riservati; f) le misure a favore dei soggetti con disturbi specifici dell'apprendimento; g) il numero dei posti, i profili e le sedi di prevista assegnazione nel caso di copertura di tutti i posti banditi.

In quarto luogo il bando di concorso riadottato, oltre a contenere le indicazioni dall'art. 3 del DPR 487/1994, avrebbe dovuto consentire la partecipazione al concorso di chiunque ne avesse di requisiti (non dei soli concorrenti già ammessi), compresi coloro che avessero deciso di non aderire al concorso in considerazione della palese illegittimità del bando originario (come gli odierni appellanti) e tutti coloro che avessero maturato i requisiti alla data del bando.

Non essendovi nulla di tutto ciò nel provvedimento del 18-2-2025, è chiaro che lo stesso, lungi dal perseguire le finalità di un bando di concorso, è preordinato unicamente a conciliare le legittime aspirazioni degli appellanti, che sono inseriti in una graduatoria valida ed efficace alla data del bando ora per allora (28-12-2023) e possono, pertanto, aspirare alla copertura dei posti messi a concorso, come acclarato con le citate sentenze nn. 9488 e 9489 del 2024 del Consiglio di Stato.

Pare allora evidente che il provvedimento impugnato si risolva in una convalida del bando originario, in contrasto col principio per il quale: “*È fatta salva la possibilità di convalida del provvedimento annullabile, sussistendone le ragioni di interesse pubblico ed entro un termine ragionevole*” (art. 21-nonies, 2° comma, L. 241/1990).

Infatti il provvedimento del 18-2-2025 interviene su un atto amministrativo non già “*annullabile*”, ma annullato, ossia eliminato dal mondo giuridico per effetto di dette sentenze nn. 9488 e 9489 del 26-11-2024 del Consiglio di Stato: il che non è conforme all’istituto della convalida, che “*è il provvedimento con il quale la Pubblica Amministrazione, in esercizio del proprio potere di autotutela decisionale ed all'esito di un procedimento di II grado, interviene su un provvedimento amministrativo viziato, e come tale annullabile, emendandolo dai vizi che ne determinano l'illegittimità e, dunque, l'annullabilità*” (Cons. Stato, Sez. IV, 18/05/2017, n. 2351).

Inoltre la delibera RIPAM non enuncia le ragioni di pubblico interesse alla base della convalida ed interviene in un termine non ragionevole (*che il primo comma dell’art. 21-nonies ritiene essere quello “superiore a dodici mesi dal momento dell’adozione” dell’atto*), considerato che sono decorsi ben oltre dodici mesi tra la sua emanazione (18-2-2025) - o la sua pubblicazione (27-2-2025) - e il provvedimento d’indizione del concorso (pubblicato il 28-12-2023).

Col secondo motivo sono stati dedotti i seguenti errores in iudicando: “*Violazione e falsa applicazione degli art. 35, comma 5-ter, 35.1, comma 2, e 36, comma 2, del D.lgs. 165/2001 e s.m.i., degli artt. 19 e 21 del DPR 487/1994, come modificato dal DPR 82/2023, dell’art. 4 del D.L. 101/2013, conv. in L. 125/2013 e dei principi generali in tema di scorrimento delle graduatorie concorsuali valide ed efficaci. Violazione e falsa*

applicazione degli artt. 1, 3 e 6 della L. 241/1990 e degli artt. 4, 24, 97, 103, 111 e 113 della Costituzione. Eccesso di potere per difetto dei presupposti di fatto e di diritto, irragionevolezza, illogicità ed ingiustizia manifeste, pretestuosità della motivazione, sviamento dall'interesse pubblico. Violazione del giudicato formatosi sulle sentenze nn. 9488 e 9489 del 26-11-2024 del Consiglio di Stato”.

Il provvedimento di riadozione, ora per allora, del bando di concorso annullato dal Consiglio di Stato con le sentenze nn. 9488 e 9489 del 26-11-2024 è illegittimo per tali vizi, poiché nessuna delle nuove motivazioni addotte dalla Commissione RIPAM giustifica la decisione di indire la procedura concorsuale e di non attingere dalla graduatoria CUFA, quantomeno con riferimento alle n. 44 unità di “*Funzionario amministrativo-contabile (Codice A.2)*” e alle n. 18 unità di “*Funzionario amministrativo giuridico (Codice A.3)*” del bando MASAF.

Si è dedotto che, rispetto a tali profili professionali, vi è perfetta identità tra la figura prevista dal bando CUFA 2020-2021 (“*personale non dirigenziale, a tempo pieno ed indeterminato, da inquadrare nell'Area III, posizione retributiva/fascia retributiva F1, o categorie o livelli equiparati, nel profilo di funzionario amministrativo*”) e quella ricercata dal bando MASAF del 28-12-2023 (“*personale non dirigenziale, a tempo pieno e indeterminato, da inquadrare nei ruoli del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, nell'Area Funzionari*”).

Col terzo motivo si è dedotta l’irrilevanza del sopravvenuto art. 4, comma 1, del D.L. 14-3-2025 n. 25, conv. in L. 69/2025, o, in subordine, la sua illegittimità costituzionale per violazione degli artt. 3, 97, 24, 25, 111, 1° e 2° comma, e 117, 1° comma, della Costituzione, quest’ultimo in relazione all’art. 6 CEDU, alla luce dei principi affermati dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 4/2024.

Si rimanda, per una più completa informazione, al testo integrale del ricorso in appello che si allega al presente avviso.

INFORMAZIONI SUL PROCESSO

Si rende noto, infine, che lo svolgimento del processo può essere seguito

consultando il sito “www.giustizia-amministrativa.it”, attraverso le modalità rese note sul sito medesimo.

Si rimanda, per una più completa informazione, ai contenuti del ricorso e del decreto presidenziale allegati al presente avviso.

Potenza, 10 dicembre 2025

Avv. Donatello Genovese